

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- lo Statuto comunale vigente all'art. 24, conformemente con l'art.52 del d.lgs. n. 267/2000, stabilisce che la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco deve essere votata per appello nominale;

- il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 112 del 17 dicembre 2007, prevede, agli artt. 4 e 9 che la mozione di sfiducia proposta nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale e, rispettivamente, di un Assessore sia votata a scrutinio segreto;

Valutato opportuno, per ragioni di trasparenza dell'azione amministrativa e di coerenza del testo regolamentare con le norme statutarie vigenti, modificare gli articoli 4 e 9 prevedendo, in luogo dello scrutinio segreto la votazione palese per appello nominale;

Richiamata la propria deliberazione n. 112 del 17 dicembre 2007 e le successive deliberazioni di aggiornamento n. 13/2008, 72/2010, 64/2011, 24/2012, 57/2012, 82/2012, 35/2013 e 36/2013, 61/2013, 3/2014, 87/2014, 21/2015, 98/2017 e 66/2018;

Dato atto che la Giunta Comunale ne ha condiviso i contenuti nella seduta dell'8 gennaio 2025;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e in particolare l'art. 38;

Visto il vigente Statuto del Comune di Busto Arsizio;

Richiamato l'art. 3 della legge n. 241/1990;

Ritenuto accogliere la proposta di modifica dell' art. 4 e dell'art. 9 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale disponendo per entrambi i casi la votazione per appello nominale in luogo della votazione segreta come di seguito riportato:

- all'Art. 4 comma 2 aggiungere, dopo la parola "voti", le parole "***espressi per appello nominale***";
- all'Art. 9 comma 7, dopo la parola "votazione" eliminare le parole "a scrutinio segreto" e sostituirle con le parole "***per appello nominale***";

Visti i pareri favorevoli del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del settore 4^ "Risorse finanziarie" in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale così come di seguito riportato:
 - all'Art. 4 comma 2 aggiungere, dopo la parola "voti", le parole "***espressi per appello nominale***";
 - all'Art. 9 comma 7, dopo la parola "votazione", eliminare le parole "a scrutinio segreto" e sostituirle con le parole "***per appello nominale***";

2. di dare atto che a seguito delle modifiche apportate di cui al punto 1 il comma 2 dell'Art. 4 e il comma 7 dell'art. 9 sono pertanto modificati come segue:

Art. 4, comma 2

*Nel caso, la Presidenza della seduta compete al Consigliere Anziano e si intenderà approvata la revoca con la maggioranza assoluta dei voti **espressi per appello nominale** dei Consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Qualora venga dichiarata la sfiducia, la seduta viene sospesa.*

Art. 9, comma 7

*La **MOZIONE DI SFIDUCIA**. Nei confronti di un Assessore è consentita la proposizione della cosiddetta "mozione di sfiducia" da parte di un numero non inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio, computando a tal fine il Sindaco. La mozione, circostanziata nelle motivazioni, deve essere depositata in tempo utile per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio secondo quanto all'uopo previsto dallo Statuto Comunale. La mozione di sfiducia deve essere esaminata e discussa dal Consiglio prima di ogni altro argomento attraverso l'intervento, per un tempo non superiore a tre minuti, da parte dei Consiglieri che intendano prendere la parola. Esaurito il dibattito si procede alla votazione **per appello nominale**. La*

mozione di sfiducia si intenderà approvata con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. L'esito della votazione non è comunque vincolante per il Sindaco.

3. di dare atto che le modifiche del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio *on line*